

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 4 pozzi (n. 2 pozzi di prelievo e n. 2 pozzi di scarico), in Comune di Torino, ad uso climatizzazione (geotermico), assentita alla Carlina Srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 209-7824 del 1-4-2016; Codici Univoci: TO-P-10621; TO-P-10622.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Carlina Srl - P. IVA 10419720015 - con sede legale in Torino, Via della Basilica n. 13, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi di prelievo profondi rispettivamente 34,6 metri (Pozzo P1) e 31,6 metri (Pozzo P2) in falda superficiale, in Comune di Torino località Piazza Carlo Emanuele II n. 15 - dati catastali di ubicazione delle opere: Foglio 1281 Particella 72 - in misura di litri/s massimi complessivi 23 e medi 3,81 per complessivi metri cubi annui 120.000 ad uso civile, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Le acque saranno scaricate, successivamente al loro utilizzo, nei citati ulteriori n. 2 pozzi di scarico in falda superficiale, così come autorizzato con provvedimento rilasciato dallo scrivente Servizio con D.D. n. 839-39607 del 2-12-2015 di Autorizzazione allo Scarico;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 6-4-2016. (... omissis ...)